



REGIONE
LAZIO

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE
DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE LAZIO**

Definizioni Generali

Ai sensi del presente Regolamento, si intende per:

- **Abilitazione:** il procedimento all'esito del quale è consentito ai Fornitori l'accesso e la partecipazione al Mercato Elettronico della Regione Lazio;
- **Bando di abilitazione:** il bando per l'Abilitazione dei potenziali Fornitori alla partecipazione al Mercato Elettronico, d'ora in poi denominato "Bando";
- **Chiavi di accesso al sistema:** l'insieme dei codici personali di identificazione costituiti da Codice di Accesso, User ID e Password che consentono ai soggetti abilitati l'accesso al Sistema ed ai servizi offerti;
- **Codice dei Contratti Pubblici:** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante *«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori d'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»*;
- **Documenti della procedura:** l'insieme della documentazione relativa alla procedura e all'approntamento del Sistema ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Bando di Abilitazione, i chiarimenti forniti, il presente Regolamento, le modalità di utilizzo dei servizi offerti dal Sistema, le istruzioni tecniche ed operative inviate ai Fornitori abilitati e/o pubblicate sul Sito nonché tutti gli atti ed i documenti che regolano l'accesso e la partecipazione dei soggetti registrati alle Procedure telematiche d'acquisto;
- **Enti regionali abilitati:** l'insieme di Enti e società afferenti alla Regione Lazio che usufruiscono dei servizi della piattaforma di *e-Procurement* regionale per l'espletamento di procedure di gara telematiche;
- **Firma Digitale:** un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

- **Fornitore abilitato:** il fornitore in forma singola o raggruppata, in favore del quale, nell'ambito del sistema di e-Procurement, sono state attivate le Chiavi di accesso al Sistema;
 - **Gestore del sistema:** è il soggetto incaricato di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è altresì incaricato della conservazione dei documenti prodotti dagli Utenti e inviati attraverso il Sistema nell'ambito delle procedure di abilitazione e di partecipazione alle procedure nonché, in generale, delle RegISTRAZIONI di Sistema. Il Gestore del Sistema, inoltre, è il soggetto responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Inoltre, il Gestore del Sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali;
 - **Istanza di rinnovo:** la richiesta inoltrata automaticamente dal Sistema ai fornitori qualificati, con cadenza semestrale, mediante la quale i medesimi possono confermare la propria iscrizione all'Albo oppure apportare le modifiche ai dati precedentemente trasmessi;
 - **Legale Rappresentante del Fornitore:** il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e l'Ammissione nel Sistema in nome e per conto del Fornitore;
 - **Mercato Elettronico:** mercato telematico nel quale le Amministrazioni possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento in conformità a quanto previsto dall'articolo 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - **Punto Ordinante:** l'utente autorizzato alla spesa per conto dell'Amministrazione di appartenenza ed abilitato a perfezionare i contratti derivanti dall'utilizzo di strumenti telematici;
 - **Richiesta di aggiornamento:** l'istanza mediante la quale il fornitore già iscritto richiede la variazione dei dati trasmessi con la domanda di iscrizione;
 - **Richieste di Offerta (RdO):** l'invito a proporre un'offerta emessa dall'Amministrazione per i Fornitori Abilitati;
 - **RUP:** Responsabile Unico del Procedimento;
-

- **Sistema:** il Sistema Informatico che supporta il Mercato Elettronico;
 - **Sito (o Sito internet):** l'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/> dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici del Mercato Elettronico
 - **Soggetti abilitati:** tutti i Fornitori e i procuratori di questi ultimi cui è consentito l'accesso al Sistema tramite l'utilizzo di Chiavi di accesso;
 - **Sospensione:** l'atto che viene adottato da Regione Lazio nei casi previsti dalle presenti Regole nei confronti del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore e che comporta il temporaneo impedimento all'accesso e alla partecipazione del Fornitore al Sistema;
 - **Utente del Sistema:** ogni soggetto registrato o titolare di Chiavi di accesso al Sistema.
-

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del Mercato Elettronico da parte degli Utenti abilitati all'utilizzo del Sistema.
 2. Il Mercato Elettronico è uno degli strumenti di acquisto di e-Procurement della Regione Lazio attraverso il quale le Amministrazioni, nel rispetto della normativa prevista per i contratti sotto soglia della Pubblica Amministrazione, possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, secondo le procedure di cui al presente Regolamento e agli altri Documenti del Mercato Elettronico. Per il calcolo del valore dell'acquisto ai fini della valutazione della soglia di rilievo comunitario, le Amministrazioni sono tenute ad applicare i criteri previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente e pertanto, in particolare, l'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016.
 3. Il Mercato Elettronico è implementato su una piattaforma tecnologica utilizzata dalle Amministrazioni per rivolgere, ai Fornitori abilitati, Richieste di Offerta per l'approvvigionamento della Pubblica Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
 4. La gestione e l'evoluzione del Mercato Elettronico quale strumento di acquisto di e-Procurement della Regione Lazio è affidata alla Direzione Regionale Centrale Acquisti di Regione Lazio che cura i rapporti con il Gestore del Sistema. La pubblicazione e la gestione dei bandi di abilitazione è rimessa alle Strutture della Giunta Regionale competenti per materia.
 5. Ai sensi dall'articolo 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, il Mercato Elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il Mercato Elettronico vengono adottate e utilizzate nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.
 6. Gli acquisti effettuati attraverso il Mercato Elettronico sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al "Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dati e della normativa vigente in materia", nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
-

7. Il Sistema garantisce la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure.
8. L'accesso nonché l'utilizzo da parte degli Utenti al Sistema comporta l'accettazione del presente Regolamento e del Regolamento di utilizzo del Sistema presente sul Sito, che si ritiene integralmente riportato.

Articolo 2 - Utilizzo del Sistema - Dotazioni

1. I Fornitori che intendono richiedere l'abilitazione al Mercato Elettronico, sono tenuti a conseguire preventivamente la registrazione alle funzionalità del Sistema, con le modalità riportate nella sezione "Help → Manuali Operativi → Manuali per l'impresa" reperibile all'indirizzo: <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/>.
2. Possono avvalersi del Mercato Elettronico i soli Fornitori che abbiano richiesto e ottenuto dalla Regione Lazio l'abilitazione conformemente a quanto previsto dal Bando di Abilitazione, dal presente Regolamento e nel rispetto dei documenti della procedura, nonché delle istruzioni contenute all'interno del Sito e/o di volta in volta comunicate.
3. Amministrazione e Fornitore che intendano utilizzare il Mercato Elettronico devono dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica (hardware e software), inclusi gli strumenti di Firma Digitale e posta elettronica certificata ed i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all'interno del Sistema.

Articolo 3 - Bando di Abilitazione e Fornitori legittimati a richiedere l'Abilitazione

1. L'abilitazione al Mercato Elettronico avviene attraverso apposito Bando di Abilitazione aperto per tutta la durata del Mercato Elettronico a qualsivoglia Fornitore che soddisfi i requisiti di abilitazione.
 2. Il bando è pubblicato in conformità della disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e indica l'indirizzo del sito informatico presso il quale è possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri.
-

3. Il Bando viene reso pubblico in conformità alla normativa in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione. La documentazione integrale ufficiale del procedimento è disponibile sul sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/>.
 4. Il Bando di abilitazione indica, tra l'altro:
 - a) le categorie merceologiche in cui è organizzato il Mercato Elettronico;
 - b) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le Domande di Abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;
 5. L'Abilitazione dei Fornitori avviene nel rispetto di quanto previsto nel Bando, in particolare dei requisiti soggettivi e oggettivi minimi richiesti. I soggetti interessati potranno richiedere l'Abilitazione utilizzando la procedura riportata nel Bando e nei documenti allegati, disponibili sul Sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/>.
 6. Il Fornitore garantisce l'esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni inserite nella Domanda di Abilitazione, nonché di tutte le informazioni e i dati che fornirà alla Regione Lazio e al Gestore del Sistema e alle Amministrazioni in relazione alla sua partecipazione al Mercato Elettronico.
 7. L'invio della Domanda di Abilitazione del Fornitore comporta l'integrale conoscenza e accettazione delle presenti Regole e degli altri Documenti del Mercato Elettronico (Legge Regionale Lazio 12/2016 relativa al Mercato elettronico/Albo Fornitore, in particolare art. 3 comma 4bis).
 8. Tutte le comunicazioni provenienti dal Responsabile del Procedimento si considerano validamente effettuate nelle apposite Aree Tematiche ad accesso riservato all'interno del sito internet <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/> o all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato nella domanda di abilitazione. Il Sistema provvederà altresì a inviare delle notifiche sulla PEC indicata dal Fornitore in fase di abilitazione.
 9. Salvo quanto disposto dal comma 11, l'Amministrazione aggiudicatrice e il Fornitore prendono atto ed accettano che la Regione Lazio non assume alcuna responsabilità in merito ai dati, alle informazioni, alle dichiarazioni, alle attestazioni e, in generale, al contenuto della domanda di Abilitazione, rimanendo le Amministrazioni aggiudicatrici e i Fornitori, e i soggetti che agiscono in
-

loro nome e conto, i soli ed esclusivi responsabili dell' accuratezza, veridicità, completezza ed aggiornamento dei predetti contenuti.

10. Resta, pertanto, inteso che la Struttura della Giunta Regionale competente della gestione del Bando di Abilitazione non assumerà alcuna responsabilità in relazione all'eventuale rilascio, sulla base di dichiarazioni inesatte o non veritiere, di provvedimenti di Abilitazione a soggetti non muniti dei requisiti dichiarati o di idonei poteri.
 11. La Struttura della Giunta Regionale competente nella gestione del Bando di Abilitazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche a campione – sia in fase di abilitazione che successivamente al rilascio dell'Abilitazione - in merito all'effettiva sussistenza dei requisiti di ordine generale dichiarati dai Fornitori per l'Abilitazione.
 12. I controlli a campione verranno effettuati, tramite Sistema, con cadenza semestrale, su una percentuale significativa, da un minimo dell'1% a un massimo del 3%, dei Fornitori abilitati da verificare per singola sessione. Verranno esclusi dal campione i Fornitori Abilitati del Bando Mercato Elettronico già verificati in precedenti sessioni di campionamento ovvero i Fornitori aggiudicatari di procedure di gara sopra soglia pubblicate negli ultimi 12 mesi sulla piattaforma telematica S.TEL.LA.
 13. La Struttura della Giunta Regionale competente nella gestione del Bando di Abilitazione si riserva, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36 comma 6 bis del D.Lgs. n. 50/2016, altresì, la facoltà di richiedere in ogni momento l'invio di certificati, attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti di ordine generale richiesti per l'Abilitazione stessa, nonché alla sussistenza di eventuali qualifiche professionali o delle particolari iscrizioni ad albi o elenchi rilevanti ai fini dell'Abilitazione.
 14. Il Fornitore si impegna a confermare, con cadenza almeno semestrale, la permanenza dei requisiti già dichiarati all'atto della domanda di Abilitazione e prende atto e accetta che il mancato tempestivo rinnovo e/o la mancata tempestiva conferma della permanenza dei requisiti potranno comportare l'immediata Sospensione o Revoca della Abilitazione.
 15. Il Fornitore si impegna inoltre a comunicare qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi e di tutte le informazioni dichiarate al momento della domanda di Abilitazione.
-

16. Il Fornitore prende atto e accetta che l'intervenuto mutamento dei suddetti requisiti potrà comportare l'eventuale Sospensione o Revoca della Abilitazione.
17. L'accertata non veridicità, completezza o aggiornamento delle dichiarazioni, dei dati e in generale delle informazioni fornite dai Fornitori possono comportare l'immediata Sospensione della Abilitazione, con conseguente impossibilità del Fornitore di accedere al Sistema, e fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Regione Lazio, dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi.

Articolo 4 - Domanda di Abilitazione al Mercato Elettronico

1. L'Abilitazione del Fornitore al Mercato Elettronico nell'ambito del Sistema di e-Procurement avviene nel rispetto e in conformità a quanto stabilito dalle presenti Regole e dall'apposito Bando di Abilitazione e deve essere presentata in lingua italiana.
2. I Fornitori interessati dovranno compilare a sistema la Domanda di Abilitazione e sottoscriverla per mezzo di Firma Digitale per poi ricaricarla a Sistema conformemente alle modalità indicate nel Sito stesso.
3. Esaminata la richiesta di Abilitazione, la Struttura della Giunta competente abilita il Fornitore al Mercato Elettronico entro il termine e con le modalità indicate dal Bando, dandone notizia al Fornitore. Entro il medesimo termine verrà comunicato al Fornitore l'eventuale diniego dell'Abilitazione e la relativa motivazione.

Articolo 5 - Condizioni di ammissione al Mercato Elettronico

1. Sono ammessi al Mercato Elettronico i Fornitori per i quali NON sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del *Codice*.
 2. I Fornitori aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78), oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.
-

3. È richiesta l'iscrizione nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per settori di attività congruenti rispetto le categorie merceologiche per cui si richiede l'ammissione. Tale requisito non è suscettibile di avvalimento.
4. I Fornitori devono essere in possesso delle certificazioni/attestazioni eventualmente richieste dal Bando relativamente alle categorie merceologiche per le quali viene richiesta l'ammissione.
5. In caso di consorzi di cui all'art. 45, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, la Domanda di Abilitazione è presentata dal consorzio e deve contenere anche l'indicazione delle imprese consorziate con cui il consorzio intende partecipare alle procedure di acquisto nell'ambito del Mercato Elettronico. Prima dell'invio della Domanda di Abilitazione da parte del Consorzio, ciascuna delle imprese consorziate indicate nella Domanda di Abilitazione deve presentare idonea dichiarazione sottoscritta con Firma Digitale, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma che attesti l'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, seguendo l'apposita procedura presente sul Sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/>. In caso di consorzi di cui all'art. 45, lettera c) dello stesso Decreto, il consorzio deve altresì allegare copia delle delibere dei rispettivi organi deliberativi di ciascuna impresa consorziata, ovvero altro idoneo documento, da cui si evinca che le stesse abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
6. Le imprese partecipanti ad un Consorzio abilitato al Mercato Elettronico possono essere anche abilitate autonomamente quali operatori economici individuali, fermo restando i limiti e le condizioni di partecipazione alle procedure di acquisto previsti dalle norme vigenti con riferimento al consorzio e alle imprese che ne fanno parte e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato.

Articolo 6 - Durata, sospensione e revoca dell'Abilitazione

1. L'Abilitazione è efficace a tempo indeterminato e comunque fino a diversa comunicazione da parte della Struttura della Giunta Regionale competente nella gestione del Bando di Abilitazione.
-

2. La Struttura della Giunta Regionale competente si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento l'Abilitazione del Fornitore, per motivi tecnici, organizzativi, ovvero legati alla sicurezza del Sistema previa, ove possibile, comunicazione, senza che nessuno possa avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento.
3. Durante lo stato di Sospensione, il Fornitore non potrà presentare offerte in risposta a RdO.
4. La Struttura della Giunta Regionale competente, anche su comunicazione delle Amministrazioni, si riserva la facoltà di revocare l'abilitazione concessa in capo al Fornitore, in presenza di una perdita dei requisiti ex articolo 80 del Codice degli Appalti del Fornitore aggiudicatario.
5. A fronte di violazioni del presente Regolamento, di disposizioni di legge o regolamentari e, in generale, di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte del Fornitore Abilitato, oltre ai provvedimenti di revoca o sospensione dell'Abilitazione, la Struttura della Giunta Regionale competente, le Amministrazioni e il Gestore del Sistema si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Articolo 7 - Disabilitazione

1. Fatti salvi gli obblighi già assunti, il Fornitore che intende disabilitarsi deve seguire la procedura descritta nel Sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/>.
 2. Dal momento dell'invio della richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico, il Fornitore si impegna a non compiere atti finalizzati alla conclusione di nuovi Contratti, fatta salva comunque l'esecuzione delle attività richieste per il corretto e completo adempimento degli obblighi già assunti. In particolare, il Fornitore che ha richiesto la disabilitazione è tenuto a non presentare Offerte a seguito di RdO che eventualmente pervenissero dalle Amministrazioni Aggiudicatrici.
 3. Le Offerte che siano state eventualmente inviate dal Fornitore a seguito di RdO prima della richiesta di disabilitazione rimarranno comunque pienamente vincolanti.
 4. Dal momento del ricevimento della richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico, la Struttura della Giunta Regionale competente nella gestione del Bando di Abilitazione provvederà a disabilitare il Fornitore dal Mercato Elettronico, eliminando tutti i necessari provvedimenti di carattere tecnico, entro e non oltre il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta.
-

Articolo 8 - Acquisti sul Mercato Elettronico

1. I Punti Ordinanti abilitati al Mercato Elettronico possono effettuare acquisti sotto soglia attraverso il confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai Fornitori abilitati.
 2. Il Mercato Elettronico mette a disposizione delle Amministrazioni lo strumento Richiesta di Offerta per le attività di approvvigionamento sotto soglia di rilievo comunitario (in riferimento all'art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici) al fine di concludere contratti con i Fornitori abilitati al Mercato stesso.
 3. L'utilizzo degli strumenti di Richiesta di Offerta avviene sotto diretta ed esclusiva responsabilità e controllo del RUP o di altro soggetto dell'Amministrazione aggiudicatrice, che è considerato unico responsabile del rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla legge in materia di appalti pubblici a essi applicabili, tra cui, in particolare, il D.Lgs. n. 50/2016, le disposizioni contenute nei propri regolamenti e, in generale, i principi nazionali e comunitari in materia.
 4. La procedura di acquisto e il corretto svolgimento della medesima, così come i requisiti ed i presupposti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 in capo alle Amministrazioni per compiere gli acquisti sul Mercato Elettronico, sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'Amministrazione aggiudicatrice procedente anche ai fini e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m. L'Amministrazione aggiudicatrice, tramite il RUP, è l'unico soggetto legittimato e tenuto ad accertare e verificare la compatibilità degli strumenti di acquisto disponibili all'interno del Mercato Elettronico con le norme ad essa applicabili che disciplinano le procedure di acquisto.
 5. Il RUP è l'unico ed esclusivo responsabile delle attività e dei procedimenti di acquisto nel Mercato Elettronico nei confronti dei Fornitori, degli altri Enti e in generale dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i. Il Punto Ordinate opera, come responsabile della procedura di esecuzione dei contratti da lui conclusi nell'ambito del Mercato Elettronico, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.
-

Articolo 9 - Richieste di offerta

1. Il RUP rivolge, direttamente ai Fornitori abilitati, Richieste di Offerta per l'approvvigionamento tramite il Mercato Elettronico. A tal fine il RUP deve allegare alle RdO le specifiche tecniche di dettaglio connessi alla fornitura e indicare la modalità di aggiudicazione, il valore posto a base d'asta, le eventuali specifiche condizioni contrattuali (es. termini e modalità di consegna, penali ecc.) e ogni altra informazione propedeutica alla corretta conclusione della procedura.
2. Il RUP deve indicare nella RdO il termine entro il quale i Fornitori potranno inviare la loro Offerta nonché il termine entro il quale l'Offerta rimarrà valida, efficace e irrevocabile e potrà pertanto essere eventualmente accettata dall'Amministrazione Aggiudicatrice, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Il RUP è l'unico ed esclusivo soggetto responsabile dell'andamento della procedura e dello svolgimento delle relative attività quali, ad esempio, eventuali proroghe dei termini previsti per l'invio delle offerte, accettazione di documentazione aggiuntiva o revoca dell'aggiudicazione. La procedura e le relative attività sono comunque sottoposte alla normativa in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione e ai relativi regolamenti interni dell'Amministrazione aggiudicatrice procedente e potranno avvenire soltanto entro i limiti e nel rispetto delle funzionalità del Sistema.

Articolo 10 - Risposta alla RDO

1. Il Fornitore che intende inviare un'Offerta a fronte del ricevimento della RdO specifica i termini della propria offerta avvalendosi della procedura prevista dal Sistema, sottoscrive a mezzo Firma Digitale i documenti richiesti e li carica sul Sistema entro il termine stabilito dal RUP per l'invio delle Offerte. Tale documento costituirà una proposta contrattuale, rivolta all'Amministrazione Aggiudicatrice, valida, efficace e irrevocabile sino alla data indicata nella RdO, ai sensi dell'art. 1329 del Codice civile.
 2. Con l'invio della propria Offerta il Fornitore accetta le Condizioni di Contratto eventualmente previste dall'Amministrazione aggiudicatrice.
 3. Il Fornitore può rispondere alla RdO presentando un'Offerta in qualità di mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, tutti gli Operatori per conto dei quali il
-

Fornitore abilitato agisce devono essere a loro volta già abilitati al Mercato Elettronico al momento della presentazione dell'offerta da parte del Fornitore.

Articolo 11 - Chiusura della RdO e conclusione del Contratto

1. Il Sistema provvede a predisporre automaticamente una graduatoria delle Offerte ricevute sulla base dei criteri scelti dall'Amministrazione Aggiudicatrice.
 2. L'idoneità della graduatoria a determinare la scelta del Fornitore dipende dai criteri scelti e utilizzati dal RUP per la RdO e dalla loro congruità con riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari a essa applicabili in materia di acquisti. Spetta pertanto esclusivamente all'Amministrazione Aggiudicatrice valutare di volta in volta i risultati contenuti nella graduatoria presentata dal Sistema e decidere se e a quale Fornitore aggiudicare.
 3. Sulla base delle Offerte inviate dai Fornitori, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia degli acquisti della Pubblica Amministrazione e dei regolamenti interni applicabili all'Amministrazione Aggiudicatrice precedente, il RUP, secondo i criteri di valutazione indicati nella RdO, potrà, quindi, alternativamente:
 - a) accettare una delle Offerte entro il termine di validità stabilito in occasione dell'invio della RdO. In tal caso il RUP procederà all'Aggiudicazione Provvisoria della RdO, rendendo visibile la graduatoria ai concorrenti e al conseguente invio dei documenti connessi. Successivamente il Punto Ordinante procederà all'Aggiudicazione Definitiva e al contestuale inoltro, a tutti i Fornitori partecipanti, del provvedimento di aggiudicazione e di ogni altro documento connesso;
 - b) non accettare alcuna delle Offerte ricevute, qualora non idonee e/o rispondenti agli atti di gara facendo decorrere il termine di validità e irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RdO e, eventualmente, attivare una nuova procedura di RdO secondo le modalità indicate nei precedenti articoli.
-

Articolo 12 - Contratto

1. Il contratto di appalto tra impresa aggiudicataria e Amministrazione Aggiudicatrice può essere stipulato tramite Sistema. Resta ferma la possibilità di adottare forme diverse di stipulazione del Contratto.
2. L'Amministrazione Aggiudicatrice, procede nei confronti dell'affidatario alle verifiche previste dal Codice, nonché agli eventuali adempimenti stabiliti nelle Condizioni Particolari di RdO.
3. L'Amministrazione Aggiudicatrice è tenuta ad assicurare, tra l'altro, il rispetto di tutte le norme relative alla stipula del contratto tra cui le norme sull'imposta di bollo e sugli adempimenti pubblicitari, documentali, tributari e fiscali, tracciabilità dei flussi finanziari, nonché, in generale, sugli adempimenti richiesti dalle norme applicabili al procedimento posto in essere e al relativo Contratto stipulato.
4. Ai sensi dell'articolo 32, co. 10, lett. b, del D.Lgs. n. 50 del 2016, per gli acquisiti effettuati attraverso il Mercato Elettronico, non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo.
5. Il Contratto concluso è disciplinato dalle condizioni indicate nella documentazione allegata alla RdO; inoltre ad esso sarà applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione. L'Amministrazione Aggiudicatrice è l'unica ed esclusiva responsabile dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore aggiudicatario previste dalla normativa vigente, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel Sistema.
6. L'Amministrazione Aggiudicatrice fornisce alla Struttura della Giunta Regionale competente le informazioni relative alle eventuali irregolarità riscontrate in fase di esecuzione dei Contratti.

Articolo 13 - Sistema di Monitoraggio

1. I dati presenti nel Sistema potranno essere utilizzati per eventuali analisi. Tali dati avranno valore meramente informativo e non avranno alcuna efficacia giuridica tra le parti del contratto.
-

Articolo 14 - Garanzie e responsabilità della Struttura della Giunta Regionale competente e del Gestore del Sistema

1. Il Sistema si basa su una piattaforma tecnologica, realizzata con modalità e soluzioni che tendono ad impedire di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di Sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure.
2. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Struttura della Giunta Regionale competente ed il Gestore del Sistema non sono in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli Utenti del Sistema, le Amministrazioni o i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Articolo 15 - Responsabilità dei Fornitori Abilitati e dei Responsabili del Procedimento

1. Ferme rimanendo le verifiche effettuate in sede di Abilitazione, la Struttura della Giunta Regionale competente e il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità relativamente a quanto acquistato mediante Mercato Elettronico e alle relative garanzie, così come all'attività svolta dai Fornitori Abilitati.
2. La Struttura della Giunta Regionale competente nella gestione del Bando e il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.
3. La Struttura della Giunta Regionale competente nella gestione del Bando permette l'accesso dei RUP e dei Punti Ordinanti al Sistema sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e non assume alcuna responsabilità nei confronti dei Fornitori Abilitati per l'attività svolta dalle Amministrazioni.

Articolo 16 - Manleva

1. Gli Utenti del Sistema si impegnano a manlevare e a tenere indenne la Struttura della Giunta Regionale competente nella gestione del Bando e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che
-

dovessero essere sofferte dallo stesso e/o da terzi a causa di violazioni degli articoli previsti in questo documento, di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema o della violazione della normativa vigente.

Articolo 17 - Modifiche del Regolamento

1. Qualunque modifica al presente Regolamento verrà pubblicata sul Sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/>. Sarà onere e cura degli Utenti del Sistema verificare sul Sito eventuali modifiche e/o integrazioni apportate sul testo. In ogni caso l'utilizzo del Mercato Elettronico comporta l'accettazione del Regolamento modificato e/o integrato.
2. Ove non ritengano di poter accettare le modifiche apportate al Regolamento, gli utenti possono richiedere la disabilitazione dalle funzionalità del Sistema, impegnandosi a non utilizzare le proprie Chiavi di accesso e a non compiere operazioni attraverso il Sistema a far data dalla richiesta di disabilitazione fino all'effettiva disattivazione dell'utenza, fatte salve le obbligazioni già assunte.
3. L'effettuazione di qualsivoglia operazione successivamente alla pubblicazione di cui al comma 1 vale come accettazione implicita delle modifiche apportate al Regolamento.

Articolo 18 - Modalità e condizioni di utilizzo del Sistema

1. L'accesso e la partecipazione al Sistema comportano l'accettazione puntuale di tutte le modalità, condizioni di utilizzo e avvertenze contenute nel presente Regolamento, nel Regolamento di utilizzo del Sistema, di quanto portato a conoscenza degli Utenti del Sistema tramite la pubblicazione nel Sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/> e tramite l'invio presso la PEC dei soggetti abilitati.

Articolo 19 - Regole di condotta

1. Gli Utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per i fini ammessi dal presente Regolamento. Le Amministrazioni e i Fornitori Abilitati sono responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
-

Articolo 20 - Accesso agli atti

1. Il Fornitore e, in generale, gli aventi diritto potranno accedere ai documenti prodotti per la formulazione della RdO, inoltrando apposita richiesta all'Amministrazione, mentre, per quanto concerne il processo di abilitazione, gli stessi saranno tenuti ad inoltrare la richiesta di accesso alla Struttura della Giunta Regionale competente nella gestione del Bando di abilitazione, il tutto nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m., del D.Lgs. n. 50/2016 e del Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i.
2. Sono comunque esclusi dal diritto di accesso le soluzioni tecniche e i programmi utilizzati dalla Struttura della Giunta Regionale competente nella gestione del bando dal Gestore del Sistema, ove coperti da diritto di privativa intellettuale.

Articolo 21 - Foro Competente

1. Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in merito alla esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica del Regolamento, la competenza esclusiva è del Foro di Roma.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni, è competente in via esclusiva il foro dell'Amministrazione Contraente.

Articolo 22 - Norma finale

1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente Regolamento, si applica la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici.
-